

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa nel corso della campagna 2004/05 ha predisposto una check list cartacea per l'istruttoria amministrativa molto dettagliata che consente di controllare la completezza della documentazione trasmessa dalla Regione nonché la correttezza della compilazione della stessa. Sono inoltre utilizzate solo check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto sia nella fase di autorizzazione al pagamento sia in quella di esecuzione e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 6 pratiche per complessive euro 9.632.437,41.

Dai nostri test di dettaglio sono emersi i seguenti rilievi:

1. per una pratica si rileva la mancata formalizzazione dell'approvazione del programma operativo da parte dell'Organismo Delegato (Regione Calabria). Nel 2004 i funzionari Agea sono intervenuti al fine di sistemare "ora per allora" la procedura;
2. per due pratiche la lista di controllo relativa al programma operativo non è timbrata dall'Organismo Delegato ;
3. per due pratiche a relazione dell'istruttoria relativa al programma operativo non è timbrata dall'Organismo Delegato;
4. per una pratica la lista di controllo relativa all'approvazione dell'annualità in corso da non è timbrata dall'Organismo Delegato;
5. per una pratica la relazione dell'istruttoria relativa all'approvazione dell'annualità in corso non è timbrata dall'Organismo Delegato;
6. per due pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

5.3.3.3 Aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodoro, pesche, pere e prugne secche

L'aiuto è istituito dal Reg CE 2201/96 e disciplinato dal Reg. CE 1535/03, successivamente modificato dal Reg CE 1426/03 e dal Reg CE 444/04 le cui disposizioni nazionali di attuazione sono definite dal DM 04/05/2004. Lo scopo dell'aiuto è quello di incentivare la produzione di pomodoro, pesche, pere e prugne secche non competitiva in ambito comunitario.

L'aiuto per la trasformazione dei pomodori è versato in funzione del peso della materia prima, indipendentemente dal prodotto finito che sarà

ottenuto. Per la campagna 2004/05 l'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione è stabilito dal Reg. CE 177/04.

Le O.P. che intendono partecipare al regime di aiuti presentano una domanda di intendimento a partecipare alla campagna di trasformazione alle Regioni entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello della campagna.

Tale regime di aiuti è basato su contratti conclusi tra le O.P. e i trasformatori. Nel contratto viene indicato, oltre ai quantitativi di materia prima da consegnare e il prezzo da pagare, l'obbligo per i trasformatori di trasformare i quantitativi conferiti nell'ambito del contratto in uno dei prodotti riportati nel Reg. 1535/03.

La Regione competente per territorio provvede alla verifica della validità dei contratti, inviati dalle OP e trasmette l'esito della verifica ad AGEA.

Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa: il numero identificativo, la data e l'ora dello scarico, l'identificazione del mezzo di trasporto, il numero di identificazione del contratto al quale la partita si riferisce, l'eventuale tasso di riduzione ed il peso lordo e netto.

Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore e dall'organizzazione di produttori e reca un numero di identificazione; ai fini del controllo, entro il 5° giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, copia del certificato di cui sopra viene trasmesso alla Regione dall'organizzazione di cui sopra.

L'organizzazione di produttori tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione, in cui figurano le quantità consegnate nell'ambito dei contratti; il trasformatore tiene registri nei quali è possibile desumere i quantitativi trasformati nell'ambito dei contratti.

Per il pomodoro le domande di aiuto devono pervenire alle autorità competenti entro il 30/11 della campagna di cui si tratta, per le pesche e pere entro il 31/01. L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda presso la Regione.

Per il pomodoro è prevista la possibilità di presentare una domanda d'aiuto anticipato. Dette domande devono pervenire entro il 30 settembre di ciascuna campagna per i quantitativi di prodotto consegnati alla trasformazione fino al 15 settembre. Nel caso di richiesta di anticipo, si prevede la costituzione di una garanzia pari al 110% dell'importo dell'aiuto richiesto. Dopo aver verificato la domanda di aiuto anticipato sulla base, in

particolare, dei certificati di consegna, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda si provvede a versare l'anticipo.

Entro 15gg lavorativi successivi al ricevimento dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente l'importo dell'aiuto ai propri soci.

Per ogni organizzazione di produttori che consegna all'industria di trasformazione pomodori, pesche o pere, vengono effettuati, per ciascun prodotto e ciascuna campagna:

- a) controlli fisici: sul 5% delle superfici, sul 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione nel quadro di ciascuna OP, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna ed il rispetto dei requisiti minimi di qualità.
- b) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% dei produttori coperti dai contratti, al fine di verificare per ciascun produttore, la corrispondenza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'organizzazione di produttori, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna, da un lato, e i versamenti dei prezzi e degli aiuti, dall'altro.
- c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori, i quantitativi conferiti alla trasformazione, i certificati di consegna, i quantitativi indicati nella domanda di aiuto, da un lato, e i versamenti dei prezzi e degli aiuti, dall'altro.
- d) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% degli accordi di cui all'art. 12 paragrafo 4 del Reg. CE 1535/03;
- e) verifiche sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi nonché nel caso dei pomodori, verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate.

Per i trasformatori, vengono effettuati, per ogni stabilimento, prodotto e campagna:

- aa) controlli su almeno il 5% dei prodotti finiti, per accertare l'effettiva trasformazione ed il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili;
- bb) controlli fisici e contabili sul 5% dei prodotti finiti per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti;

- cc) controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte esistenti di prodotti finiti, che riguardino almeno una volta l'anno la totalità delle scorte, per verificarne la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti.
- dd) controlli amministrativi e contabili per verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute e sulla base di dati contabili, la concordanza tra il quantitativo dei prodotti finiti ottenuto dalla materia prima ricevuta, i quantitativi di prodotti finiti e i quantitativi di prodotti venduti;
- ee) controlli amministrativi e contabili su almeno il 10% dei versamenti dei prezzi previsti all'articolo 22, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

I dati di fine campagna sui prodotti finiti e sulle giacenze vengono informatizzati e trasmessi all'Agea dalle Unioni dei Trasformatori. L'INCA effettua un controllo fisico sul 5% dei prodotti finiti accertando l'effettiva trasformazione ed il rispetto dei parametri qualitativi.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'Unità Organizzativa utilizza check list cartacee per lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che consentono di elencare la documentazione fornita dalla Regione. Sono presenti anche check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 13 pratiche relative alla trasformazione del pomodoro per complessive euro 72.732.610,17.

Dai nostri test di dettaglio sono emersi i seguenti rilievi:

1. per 6 pratiche manca il timbro attestante la data di ricezione da AGEA della trasmissione degli esiti dell'istruttoria regionale (domanda di aiuto, documento di riconoscimento, eventuale certificato antimafia, certificazione camerale, nulla osta regionale, check list di controllo), di conseguenza non possiamo verificare se la trasmissione è avvenuta nel termine previsto dal manuale interno (30gg);
2. per 1 pratica la trasmissione telematica degli esiti dell'istruttoria regionale (domanda di aiuto, documento di riconoscimento, eventuale certificato antimafia, certificazione camerale, nulla osta

- regionale, check list di controllo) non è avvenuta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
3. per 5 pratiche manca il timbro attestante la data di ricezione da AGEA della trasmissione della domanda di aiuto da parte dell'Unione, di conseguenza non possiamo verificare se la trasmissione è avvenuta nel termine previsto dal manuale interno (30gg);
 4. per una pratica la trasmissione del rapporto telematico della domanda di aiuto da parte dell'Unione non è avvenuta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
 5. per 2 pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 60 giorni lavorativi previsti dalla data di ricezione della domanda dalla regione a causa del ritardo nella trasmissione della documentazione da parte della Regione;
 6. per 3 pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

Al fine di verificare l'esistenza della documentazione presente presso gli Organismi Delegati, in questo caso le Regioni, abbiamo selezionato a campione, 100 certificati di consegna e li abbiamo quadrati con le quantità richieste a premio nella domanda di aiuto. Il campione è stato così scelto:

- tra le domande precedentemente campionate, abbiamo selezionato le 5 domande di aiuto di importo maggiore;
- per ognuna di queste abbiamo selezionato le 2 industrie di trasformazione che avevano consegnato i quantitativi maggiori;
- abbiamo richiesto ad Agrisian l'estrazione i dettagli dei certificati di consegna comprovanti le quantità consegnate dai trasformatori precedentemente selezionati;
- per ogni trasformatore abbiamo selezionato i 10 certificati di consegna di quantità maggiore.

Dalle nostre verifiche a campione non sono emerse eccezioni.

5.3.4 Tabacco

Il settore del tabacco è disciplinato dal Reg. (CE) N. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, dal Reg. (CE) N. 2848/98 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) N. 2075/92 in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori e successive modifiche ed integrazioni e dal Reg. (CE) N.546/02 che fissa i premi ed i limiti di garanzie

per il tabacco in foglia per gruppo di varietà e per i raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005 e che modifica il Reg. (CE) N. 2075/92.

Tale aiuto è finalizzato all'erogazione di un premio comunitario a beneficio dell'associazione o del singolo produttore non associato che sia intestatario di un attestato di quota di produzione assegnata ad inizio campagna e comunque prima della effettiva coltivazione, attribuita sulla base delle consegne effettuate nel triennio di riferimento e delle variazioni che hanno interessato la struttura delle aziende (cessioni, affitti, ecc.). Il richiedente deve, inoltre presentare un contratto di coltivazione, riferito ai singoli gruppi varietali coltivati stipulato con un'impresa di trasformazione riconosciuta.

Il premio viene determinato sulla base dei quantitativi controllati ed effettivamente consegnati fino al limite della quota attribuita. Con l'entrata in vigore del Reg. CE N° 2848/98 il pagamento del premio è suddiviso in due componenti:

1. Parte fissa erogata alla totalità dei produttori di tabacco
2. Parte variabile erogata ai soli produttori soci delle associazioni riconosciute

Inoltre, è concesso all'associazione di produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2% dell'importo totale del premio. Per il raccolto 2004 il premio (parte fissa e parte variabile) e l'aiuto specifico sono fissati dalla circolare Agea n° 29 del 30/08/04.

Precisiamo che per quanto riguarda il premio parte fissa, può essere richiesto un anticipo previa presentazione di adeguata ed idonea garanzia prestata a favore dell'Agea.

L'AGEA, ha messo a disposizione alle associazioni di produttori un sistema informatizzato di gestione delle domande di aiuto. Tale procedura informatica comporta un più immediato ed esaustivo monitoraggio delle domande e dell'eventuale svincolo della cauzione, evidenziando anche eventuali sospesi o penalizzazioni, dall'inizio fino al termine dell'iter procedurale di ogni domanda di aiuto.

I controlli amministrativi supplementari (validazione dei dati relativi alle consegne di tabacco e verifica corretta erogazione della parte fissa e della parte variabile del premio) e i controlli tecnici relativi al carico ed allo scarico della merce nei magazzini di trasformazione sono espletati dalla Società SGS.

Sulla base del Reg.(CE) N° 2848/98, per ciascuna impresa di trasformazione deve essere controllato almeno il 5% dei singoli produttori interessati dai contratti registrati per gruppo di varietà. Per l'effettuazione di tali controlli, volti a verificare l'esattezza dei dati circa la superficie e il

gruppo varietale coltivato riportati nei contratti sottoscritti dai produttori, l'Ufficio Tabacco si avvale di Agrisian, che provvede alla ricezione ed alla gestione delle domande di quota dei nuovi produttori, alla gestione dei contratti di trasferimento quota, alla gestione dei ricevimenti di tabacco e dei contratti di coltivazione ed effettua le verifiche in loco con l'ausilio di personale tecnico.

Dall'analisi della procedura abbiamo rilevato le seguenti anomalie:

- l'identificativo fiscale all'interno delle pratiche non è utilizzato in modo univoco in quanto a volte si riferisce al codice fiscale, mentre altre volte alla partita IVA;
- le stampe di dettaglio dei produttori e le stampe analitiche del calcolo dell'aiuto fornite da Agrisian non riportano l'intestazione, di conseguenza non risulta tracciabile la titolarità del controllo.

Il campione da noi selezionato è composto da 20 pratiche per un valore complessivo pari ad Euro 41.705.488,96.

Dai nostri test di dettaglio sono emersi i seguenti rilievi:

1. per una pratica manca il timbro di accettazione della domanda;
2. per 4 pratiche il pagamento dell'aiuto, sebbene avvenuto nei termini previsti dalla circolare di campagna (30 giorni);
3. per 3 pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario;
4. per 8 pratiche l'identificativo fiscale dell'Associazione beneficiaria di premio riportata sulla check list informatica è differente da quello risultante dalla documentazione cartacea; tuttavia la consistenza tra due dati è stata da noi validata attraverso la consultazione dell'Anagrafe Tributaria.

5.3.5 P.A.C. Zootecnia

5.3.5.1 Bovini, vacche nutrici e macellazione

Tale settore è disciplinato dal Reg. CE n. 1254/1999 e dal Reg. CE n. 2342/1999 relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premio speciale bovini maschi, di mantenimento delle vacche nutrici, alla macellazione e/o esportazione, alla estensivizzazione ed all'envelope.

I beneficiari del premio risultano essere i produttori detentori di animali. Le domande possono essere presentate direttamente o tramite i C.A.A. riconosciuti.

Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un **premio speciale**. Si tratta di un premio concesso entro i limiti massimali regionali per le seguenti fasce di età:

- tori dai 7 ai 19 mesi di età;
- manzi dai 7 ai 19 mesi e oltre 19 mesi.

Il **premio speciale** è concesso al massimo una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 7 mesi, oppure due volte nella vita di ogni manzo (la prima volta quando ha raggiunto 9 mesi di età, la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età).

Per beneficiare del premio speciale, ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore per almeno 2 mesi e ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto o documento amministrativo equivalente.

Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un **premio per il mantenimento di vacche nutrici**. Si tratta di un premio concesso per anno civile e per produttore entro i limiti di massimali individuali.

Le vacche nutrici eleggibili a premio sono tutti i capi appartenenti ad una razza adibita alla produzione di carne (diversa dalle razze bovine da latte), od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne. Tali animali devono aver partorito almeno una volta nella vita e avere almeno 24 mesi di età alla data di presentazione della domanda.

Possono essere richieste a premio anche le giovenche di 8 o più mesi che non abbiano ancora figliato, per un numero non superiore al 40% del totale dei capi femmine richieste a premio.

Possono altresì avvalersi di tale premio i produttori assegnatari, al 1° aprile di ogni anno, di:

- una quota latte disponibile (consegne + vendite dirette) inferiore a 120.000 Kg;
- una quota latte solo vendite dirette senza applicazione di alcun limite produttivo.

Tutti gli animali presenti in azienda devono essere identificati con marche auricolari, muniti di una cedola o passaporto, registrati nel registro aziendale e notificati per l'iscrizione nella base dati dell'anagrafe zootecnia.

Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un **premio alla macellazione**. Gli animali eleggibili al premio sono i vitelli di età inferiore a 7 mesi, il cui peso carcassa non sia superiore a 160 kg.; tutti gli altri bovini a partire dagli 8 mesi di età.

Il periodo di detenzione obbligatoria del bestiame è di due mesi successivi alla data di presentazione della domanda, che terminano non più di 30 giorni prima dalla data di macellazione.

All'interno delle domande per il premio bovini-maschi si può presentare l'ulteriore domanda per i seguenti premi:

- premio alla **estensivizzazione** per tutte le aziende che abbiano dichiarato almeno il 50% della propria superficie foraggiera a pascolo ed abbiano un coefficiente di densità per la campagna 2004 inferiore a 1,4 UBA/ha (Unità Bovine Adulte per ettaro); maggiore o uguale 1,4 UBA/ha ma inferiore o uguale 1,8 UBA/ha.
- premio **supplementare (envelope)** per tutte le aziende e gli animali (vacche nutrici) iscritti ai libri genealogici di razze da carne e che abbiano richiesto il premio per il mantenimento per le vacche nutrici; per tutti i bovini maschi macellati, detenuti in azienda per un periodo di 5 mesi e che siano stati macellati entro il mese successivo al periodo di detenzione.

La determinazione degli animali da ammettere a premio è stata disciplinata mediante disposizioni applicative emanate con decreto del MIPAF.

Per il premio per il mantenimento di vacche nutrici è stato introdotto il regime delle quote attribuite ad ogni singolo produttore, mentre per il

premio speciale bovini-adulti, l'erogazione viene effettuata rispettando il plafond nazionale di riferimento.

Per tali premi si deve presentare la domanda di aiuto alle superfici con l'indicazione delle particelle adibite a foraggio poiché deve essere presente un giusto rapporto tra le superfici e il numero dei bovini che vi pascolano espresso in UBA. Concorrono a formare il coefficiente di densità i bovini maschi, le vacche nutrici, le giovenche, e le vacche da latte necessarie alla produzione dell'eventuale quota latte posseduta, secondo i valori indicati dall'allegato III del reg. CE n. 1254/99. Tuttavia l'art. 12 del regolamento stesso prevede l'esenzione dell'applicazione del coefficiente di densità per le aziende detentrici di un numero di animali il cui coefficiente non superi i 15 UBA.

Le domande di richiesta di aiuto del settore zootecnia (anche per ovini e caprini), pervengono all'AGEA tramite procedura di caricamento con accesso diretto al SIAN da parte di utenti CAA abilitati e tracciati nei termini stabiliti dai regolamenti comunitari e dalle disposizioni applicative ministeriali. Soltanto i produttori che non hanno dato mandato ai CAA inviano direttamente all'Agenzia le domande di aiuto su formato cartaceo corredate dai documenti previsti. Le domande sono trasferite all'Agrisian per l'istruttoria amministrativo-contabile delle stesse e per effettuare gli opportuni controlli incrociati con le varie banche dati.

In particolare vengono effettuati i seguenti controlli incrociati:

1. con l'Anagrafe Tributaria per la verifica dei dati del beneficiario;
2. con l'Anagrafe Nazionale del Ministero della Salute per la verifica dell'esistenza della validazione del codice aziendale e per i bovini delle marche auricolari;
3. con le banche dati interne ad AGEA per l'assegnazione della quota.

Per i bovini viene effettuato un controllo incrociato con la banca dati del settore prodotti vegetali per la verifica delle superfici foraggere o a pascolo, per le vacche nutrici un ulteriore controllo incrociato con la banca dati delle quote latte e per gli ovicapri un controllo incrociato con la banca dati del settore prodotti vegetali per le domande di premio supplementare per zone svantaggiate al 50%.

Per la macellazione è necessario incrociare i dati dell'Anagrafe Nazionale con un attestato di macellazione rilasciato dal macello.

Agrisian sulla base delle direttive impartite dall'AGEA in base ad un'analisi sul rischio di frodi, sui controlli realizzati nelle campagne precedenti che

hanno fornito esiti negativi e inoltre servendosi di metodi casuali, estrae il campione dei controlli in loco pari almeno al 10% delle domande delle aziende che rappresentino almeno 5% degli animali oggetto di premio.

I controlli in loco sono espletati dai preposti servizi degli Assessorati all'agricoltura, dalle Regioni o da altri soggetti concordati con gli stessi (CFS delle Regioni Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia)

Almeno il 50% del livello minimo di controllo stabilito dai regolamenti comunitari deve essere effettuato nel corso del periodo di detenzione previsto per ciascun regime di premio, a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione delle domande di premio.

I controlli sono effettuati utilizzando l'apposito "verbale di controllo" redatto dall'AGEA.

Tali verbali devono pervenire in Agea entro 30 gg. dalla verifica in loco e devono essere firmati dall'incaricato al controllo e controfirmati dal produttore o suo rappresentante. L'AGEA invia tali verbali ad Agrisian che predispone lista dei pagamenti da inviare ad AGEA.

Nel corso dell'esercizio 2005 è stato attivato un servizio che consente agli organismi preposti ai controlli di scaricare i verbali direttamente dal SIAN e, dopo l'effettuazione dei controlli stessi, di caricare i loro esiti direttamente sul SIAN. Detta attività ha interessato una parte significativa degli organi preposti ai controlli.

Dall'analisi delle procedure è emerso che i dati trasmessi in Agea sono sottoposti ad istruttoria da parte da Agrisian e formalizzati in una check list cartacea di accompagnamento all'autorizzazione di pagamento controfirmata dai responsabili di Agrisian. In Agea è svolto un ulteriore controllo istruttorio per elenco formalizzato soltanto in check list informatiche non esplicative della natura dei controlli svolti.

Il campione da noi selezionato è composto da 25 pratiche per un importo complessivo di Euro 647.814,28.

Dai test di dettaglio effettuati sono emerse le seguenti anomalie:

1. per una pratica manca la lettera di conferimento del mandato di esclusiva al CAA;
2. per una pratica la lettera di conferimento del mandato di esclusiva al CAA riporta una data successiva a quella di presentazione della domanda;
3. per una pratica manca la copia del documento di identità del richiedente l'aiuto;

4. per due pratiche la copia del documento di identità del richiedente l'aiuto risulta illeggibile;
5. per una pratica il documento d'identità del richiedente l'aiuto risulta essere scaduto;
6. per una pratica manca il timbro e la firma del CAA per copia conforme all'originale su tutti i documenti facenti parte la domanda, processati e trasmessi dai CAA;
7. per una pratica sulla domanda non sono leggibili i dati riguardanti i marchi dei bovini;
8. per quattro pratiche manca il certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
9. per tre pratiche sul certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA manca il timbro dell'Ufficio Tributario;
10. per una pratica sul certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA manca la firma del funzionario responsabile;
11. per una pratica il numero del codice fiscale non è leggibile;
12. per una pratica manca la copia del codice fiscale del legale rappresentante;
13. per una pratica manca la copia del certificato della Camera di Commercio;
14. per tre pratiche la copia del certificato della Camera di Commercio risulta essere scaduta;
15. per una pratica sulla copia del certificato della Camera di Commercio manca il timbro e la firma del responsabile della Camera di Commercio;
16. per una pratica nel registro di stalla è presente un numero di animali inferiore a quelli per i quali si richiede il premio; tuttavia sono stati allegati tutti i passaporti dei bovini richiesti a premio;
17. per una pratica l'incrocio tra i bovini nel registro di stalla e quelli indicati in domanda non quadra per alcuni bovini;
18. per due pratiche mancano alcuni passaporti degli animali richiesti a premio;
19. per una pratica i passaporti non risultano essere leggibili;
20. per una pratica manca il modello 4;
21. per una pratica il registro di Stalla non risulta essere aggiornato nell'Anagrafe Nazionale Bovina;
22. per 4 pratiche il pagamento dell'aiuto è avvenuto oltre il termine di 5 giorni lavorativi previsti tra l'imputazione delle somme al FEAOG e la data valuta a favore del beneficiario.

5.3.5.2 Ovicaprini

Tale settore è disciplinato dal Reg. CE N. 3508/92 e dal Reg. CE N.2467/1998 relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine.

I beneficiari del premio risultano essere i produttori detentori di animali. Le domande possono essere presentate direttamente o tramite i C.A.A. riconosciuti.

Il produttore che detiene nella sua azienda animali femmine di almeno 1 anno di età al momento del controllo o visibilmente gravide può beneficiare del premio ovi-caprini.

E' prevista l'erogazione di un premio supplementare per le aziende che ricadono parzialmente e comunque per almeno il 50% in una zona svantaggiata ai sensi della direttiva 75/268, che utilizzano per il pascolo del bestiame ovicaprino, superfici ricadenti in Comuni parzialmente svantaggiati oppure superfici ricadenti su più Comuni di cui solo parte di essi riconosciuti come zona svantaggiata.

Per gli aspetti procedurali di erogazione del contributo e per quanto riguarda i controlli effettuati, si rimanda a quanto esplicitato per il settore dei bovini. Le uniche differenze sono relative alla % di controlli e al periodo del controllo.

La Comunità stabilisce (Reg. 3887/92 per la campagna 2001) che il tetto minimo di controllo in loco sia pari al 10% delle domande pervenute. Tali controlli devono effettuarsi nel corso dei 100 giorni successivi dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Il campione da noi selezionato è composto da 17 pratiche per un importo complessivo di Euro 38.845,71.

Dai test di dettaglio effettuati sono emerse le seguenti anomalie:

1. per due pratiche manca la lettera di conferimento del mandato di esclusiva al CAA;
2. per due pratiche manca il timbro e la firma del CAA per copia conforme all'originale su tutti i documenti facenti parte la domanda, processati e trasmessi dai CAA;
3. per due pratiche manca il certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA;

4. per due pratiche sul certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA manca il timbro dell'Ufficio Tributario;
5. per una pratica manca il Codice Fiscale;
6. per una pratica manca il registro aziendale di carico e scarico animali.

5.3.5.3 Quote latte

Per un riepilogo sul sistema delle quote latte si rimanda a quanto esposto nella sezione 7.4. della presente relazione.

Il campione da noi selezionato è composto da 6 pratiche per un importo complessivo di Euro 5.514,92.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.6 Sviluppo Rurale e Misure Complementari

5.3.6.1 Reg. CE 2080/92 (vecchio regime)

l'ex Reg. CE 2080/92 prevedeva interventi di sostegno agli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendevano destinare le superfici agricole ad attività forestali ed al rimboschimento, con il fine di contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura (anche come alternativa all'agricoltura), di favorire il riequilibrio ambientale, di ridurre l'effetto serra e le emissioni di anidride carbonica (art.1). Tali interventi continuano anche nella nuova programmazione come effetto del quinquennio precedente al "2000-2006".

In linea di massima, gli interventi oggetto dell'aiuto sono:

- a) rimboschimento di superfici agricole
- b) interventi di miglioramento delle aree boschive, la realizzazione di siepi, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali ecc.

Gli interventi di cui al punto a) comprendono un contributo alle spese di imboschimento (pari al 75% della spesa sostenuta per le regioni ricomprese nell'obiettivo 1, e del 50% per le altre regioni), un premio annuo per cinque anni inteso a ripagare le spese di manutenzione del nuovo impianto, ed un premio annuo per venti anni a copertura del mancato reddito.

Gli interventi di cui al punto b) prevedono un pagamento di un premio "una tantum" a collaudo delle opere.

L'Unione Europea fissa, relativamente agli aiuti, dei massimali sovvenzionabili. Le Regioni fissano, poi, gli importi effettivamente erogabili che devono comunque essere minori o uguali a detti massimali.

Le disposizioni elaborate da una singola Regione, una volta approvate dall'Unione Europea, vengono pubblicate dalla Regione stessa sul proprio Bollettino Ufficiale e diventano in tal modo esecutive.

La Regione, anche attraverso i proprio uffici competenti per territorio:

- compie l'istruttoria delle pratiche (in genere viene svolta a livello di Enti Delegati quali Province, Comunità Montane), mediante analisi dei titoli di proprietà, esame del progetto di riforestazione e mediante eventuali ulteriori controlli stabiliti dalle singole Regioni.
- autorizza il beneficiario a eseguire i lavori, dopo l'approvazione del progetto che deve essere redatto da un professionista agronomo,
- dopo l'autorizzazione, la Regione può erogare o meno un anticipo (stabilite da ogni singola Regione) che deve essere sempre garantito da fideiussione.
- avvenuto il collaudo dell'impianto boschivo, al quale può essere presente o meno un funzionario dell'Ente Delegato o della Regione, la Regione predispone gli elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA.
- AGEA eroga il contributo al beneficiario, inviando indietro alle Regioni l'elenco di tutti i pagamenti, ed effettua controlli a livello informatico, incrociando i dati contenuti nelle copie delle domande inviate dalle Regioni con gli archivi informatici gestiti da Agrisian.

Con riferimento ai controlli previsti per il Reg.CE 2080/92, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che valgono per il Reg. CE 2078/92.

In particolare, il Reg.CE 746/96 all'art.19 prevedeva che venissero sottoposte a controllo in loco prima del pagamento almeno il 5% delle domande presentate.

Il decreto MIPA n. 494 del 18/12/98 all'art. 12 definiva i controlli successivi al pagamento degli aiuti, mirati all'accertamento del rispetto degli impegni. Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo

era determinato nella misura minima del 5% dei beneficiari.

Con l'introduzione del Reg. CE 1257/99 la dimensione di tali campioni non subisce variazioni; tuttavia, qualora oltre il 50% delle domande oggetto di controllo evidenzino irregolarità, la dimensione del campione deve essere aumentata almeno del 3%.

I Programmi Regionali nei limiti di dette percentuali minime definiscono l'entità dei controlli da effettuare.

Il campione da noi selezionato statisticamente è composto da due pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 11.448,87.

Dai nostri test a campione non è stata rilevata alcuna eccezione significativa.

5.3.6.2 Reg. CE 1257/99

Con il Reg. CE 1257/99 viene introdotto un nuovo sistema di programmazione, relativo ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR).

I PSR vengono elaborati dalle Regioni e trasmessi alla Commissione Europea per l'approvazione. La CE ne dispone l'approvazione, contestualmente alle previsioni di spesa per il periodo 2000-2006.

Alle Regioni è quindi delegata dall'organismo pagatore (AGEA) ogni funzione amministrativa e di controllo: la pubblicazione dei bandi, l'istruttoria delle domande, la trasmissione degli elenchi di liquidazione, i controlli in loco ecc..

Le Misure, per le quali è previsto un aiuto, sono le seguenti:

- a) Investimenti nelle aziende agricole
- b) Insediamento giovani agricoltori
- c) Formazione
- d) Prepensionamento
- e) Indennità compensativa
- f) Misure agro-ambientali
- g) Miglioramento trasformazione e commercializzazione
- h) Imboschimento superfici agricole
- i) Altre misure forestali
- j) Miglioramento fondiario
- k) Ricomposizione fondiaria
- l) Avviamento servizi sostituz. e assistenza alla gest. agr.
- m) Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- n) Servizi essenziali per l'economia e la pop. Rurale